

***REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI DI CUI ALL'ART.
6, COMMA 14, DELLA LEGGE 240/2010***

Emanato con D.R. n. 15873 del 20 luglio 2017
Pubblicato all'Albo-on line dell'Ateneo il 2.8.2017
In vigore dal 3.8.2017

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI DI CUI ALL'ART. 6,
COMMA 14, DELLA LEGGE 240/2010**

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo, a tempo pieno e definito, finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all'art. 6, comma 14, e 8 della Legge 240/2010.

Art. 2

Modalità di presentazione della relazione triennale

1. L'Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca invia, al termine del triennio di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale, un'apposita comunicazione ai professori e ai ricercatori aventi titolo.

2. La domanda, corredata della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti, deve essere presentata al Settore Personale Docente e Ricercatore.

3. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

Art. 3

Procedura di valutazione

1. La richiesta di attribuzione dello scatto e la relazione triennale dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. La valutazione sarà effettuata dal Senato Accademico, con esclusione dei rappresentanti degli studenti, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della domanda.

3. I componenti del Senato Accademico che hanno diritto all'attribuzione della classe stipendiale dovranno lasciare la seduta al momento della valutazione della propria domanda.

4. Il Rettore, con proprio decreto, darà attuazione a quanto deliberato dal Senato Accademico entro 30 giorni dalla data della delibera.

Art. 4

Criteri di valutazione

1. La valutazione dei candidati sarà effettuata tenendo conto dell'attività svolta nel triennio precedente la data di maturazione del diritto nei seguenti ambiti istituzionali: didattica, ricerca, attività gestionali.

2. Il Senato Accademico si riserva di non attribuire parere positivo solo qualora in nessuno dei tre ambiti istituzionali siano stati raggiunti i criteri indicati.

I. Ricerca (Professori di I, II fascia e ricercatori)

a) aver caricato in IRIS almeno due prodotti riconducibili a quelli utili per l'attribuzione del "fondo ricerca di Ateneo". Per i candidati che, per almeno due anni, hanno optato per il regime di impegno a tempo definito e per i professori a tempo pieno

dell'area di medicina e chirurgia che, per almeno due anni abbiano prestato servizio nelle strutture del SSN convenzionate, è richiesto un solo prodotto.

- II. Didattica (applicabile solo ed esclusivamente ai professori di I e II fascia che abbiano svolto, nel corso dei tre anni precedenti, almeno un incarico didattico istituzionale di valore non inferiore a 5 CFU valutato da almeno 25 studenti frequentanti):
- aver svolto, nei tre anni precedenti, tutta l'attività didattica assegnata;
 - aver regolarmente compilato e chiuso tutti i registri delle lezioni di tutte le attività didattiche assegnate nel triennio precedente;
 - aver riportato nei tre anni precedenti in almeno un insegnamento di almeno 5 CFU una valutazione di "efficacia didattica" non inferiore a 1,8 (su scala da 0 a 3), basata sulle valutazioni di almeno 25 studenti frequentanti.
- III. Attività gestionali (Professori di I e II fascia)
- aver rivestito per almeno un anno nel triennio precedente un incarico tra i seguenti: Rettore, Pro-Rettore Vicario, Prorettore o Delegato del Rettore, Presidente della Scuola, Direttore di Dipartimento, Presidente di Consiglio di Coordinamento Didattico o Coordinatore di Corsi di Studio, Coordinatore del Dottorato di Ricerca o Presidente di Scuola di Dottorato.

2. In caso di aspettativa senza assegni durante il periodo soggetto a valutazione, l'attività svolta è valutabile purché il periodo di effettivo servizio sia pari o superiore a 24 mesi.

3. In caso di congedi, aspettative con diritto ad assegni l'attività svolta è valutabile purché il periodo di effettivo servizio sia pari o superiore a 12 mesi.

4. Non possono essere attribuiti scatti stipendiali a coloro cui è stata irrogata, nel corso del triennio di riferimento, una sanzione disciplinare di livello superiore alla censura.

Art. 5

Comunicazione dell'esito della valutazione

- L'esito della valutazione sarà pubblicato all'Albo on-line dell'Ateneo.
- Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante comunicazione e-mail.

Art. 6

Norme finali

- Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.